

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-626 del 09/02/2017
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 - SOCIETA' AGRICOLA BELVEDERE - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - ATTIVITA' DI MACELLAZIONE BESTIAME - NELL'IMPIANTO SITO IN BRISIGHELLA (RA) - VIA MASIRONI, 7
Proposta	n. PDET-AMB-2017-662 del 09/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno nove FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 – SOCIETA' AGRICOLA BELVEDERE - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) – ATTIVITA' DI MACELLAZIONE BESTIAME - NELL'IMPIANTO SITO IN BRISIGHELLA (RA) - VIA MASIRONI, 7.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 15/11/2016 (pervenuta al protocollo ARPAE in data 25/11/2016, pratica Arpae nr. 34147/2016), dalla società Agricola Belvedere (P.IVA 02320890391), avente sede legale a Brisighella (RA), via Cà Battistoni, 131 e dell'impianto in Brisighella (RA), via Masironi, 7, intesa ad ottenere la voltura ed il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR nr. 59/2013, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue classificate acque reflue industriali recapitanti in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATI gli atti istruttori e il parere del soggetto competente in materia ambientale (Comune di Brisighella) emerge che:

- l'istanza è relativa alla voltura e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura (autorizzazione rilasciata dal Comune di Brisighella, con prot. nr. 2407, del 30/04/2013, alla COPAF - Consorzio per la valorizzazione dei prodotti tipici dell'Appennino faentino, P.IVA 01086410394, sede legale e dell'impianto Via Masironi, 7, Brisighella), originate dall'attività di macellazione bestiame;
- il legale rappresentante della società dichiara nell'istanza AUA che non sono state apportate modifiche quali-quantitative al processo produttivo e agli scarichi delle acque reflue e di non avere apportato modifiche sostanziali alla rete fognante;
- l'istanza risulta formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 15/11/2016, comunicazione SUAP all'interessato datata 13/12/2016, ai sensi dell'art. 8, comma 2), della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, del DPR n. 59/2013, (nota Arpae PG 15124, del 06/12/2016);
- ai fini dell'adozione dell'AUA si acquisisce (PG 1578, del 7/2/2017) il parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Brisighella, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico in oggetto e da ricomprendere nell'AUA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG con il nr. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si ritiene di poter procedere all'adozione dell'AUA in favore della Società Agricola Belvedere, nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività macellazione bestiame, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO CHE per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della società Agricola Belvedere (P.IVA 02320890391), avente sede legale a Brisighella (RA), via Cà Battistoni, 131 e dell'impianto in Brisighella (RA), via Masironi, 7, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue classificate acque reflue industriali, recapitanti in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), che vede l'Unione della Romagna Faentina quale soggetto competente in materia ambientale.
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso in quanto previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento al titolo abilitativo ambientale sostituito dalla presente AUA, contenuti nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pena la sua revoca. In particolare, l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali.
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate, ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare: ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
 - 3.c) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo, ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA è di 15 anni, a far data dal giorno del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che:

- l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
- la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, al Gestore del servizio idrico Integrato (Società Hera S.p.a.), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

CONDIZIONI:

L'insediamento produttivo origina acque reflue classificate acque reflue industriali derivanti dalle operazioni di macellazione bestiame, alla lavorazione delle carni, dal lavaggio dei macchinari e delle attrezzature e dal lavaggio del piazzale interno.

Le acque reflue industriali subiscono un trattamento in impianto costituito da: filtro meccanico e filtro percolatore.

Dopo i trattamenti di depurazione sopra descritti, i reflui sono accolti nella rete fognaria pubblica mista di Brisighella, via Canaletta Ponte Nono, previo passaggio nel pozzetto di prelevamento.

La planimetria della rete fognaria Tavola 10-a del 14/09/2016, allegata, è parte integrante dell'AUA.

PRESCRIZIONI:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), non oggetto della presente autorizzazione, unicamente gli scarichi derivanti dalla macellazione e dalla lavorazione di carni.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 del Regolamento di fognatura e depurazione del Comune di Brisighella, ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
COD $\leq$ 1500 mg/l
BOD $\leq$ 1000 mg/l
- 3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 5 mc/g e 1500 mc/a.
Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzatorio, la società **deve presentare al Comune di Brisighella, ad Arpae Servizio Territoriale – Distretto di Faenza – Bassa Romagna, Arpae SAC Ravenna e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico.**
Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) si riserva la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
- **filtro percolatore**
- **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 5) Deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate, allo scopo di verificare la conformità alla Tabella del regolamento comunale di fognatura e depurazione del Comune di Brisighella ed dei limiti dei parametri in deroga concessi, di cui al punto 2).
I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: Grassi e oli animali/vegetali, Solidi Sospesi Totali, Cloruri, Escherichia Coli.
I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati annualmente, e congiuntamente all'istanza di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), al Comune di Brisighella, ad Arpae Servizio Territoriale di Ravenna – Distretto di Faenza – Bassa Romagna e ad Arpae SAC Ravenna.
- 5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di

manutenzione forniti dalla ditta produttrice, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione.

Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla parte IV del DLgs 152/06 smi. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- 6) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici agli impianti di trattamento dei reflui che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi deve esserne data immediata comunicazione al Comune di Brisighella, ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna – Distretto di Faenza – Bassa Romagna e ad Arpae SAC Ravenna;
- 7) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, deve essere preventivamente comunicata all'autorità competente, in quanto ciò comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico;
- 8) Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3, dell'art. 101, del D.Lgs. 152/06 smi, deve essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza, compreso il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), devono pertanto essere previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non devono mai essere depositati materiali di alcun tipo.
Gli organi di vigilanza ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), possono, in qualunque momento, a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- 9) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area, le reti di scarico interne, dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- 10) La società deve stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n° 1480, del 11/10/2010.
Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvederà ad inviare alla società, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto, che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento;
- 11) La società è tenuta a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- 12) Per il mancato rispetto delle prescrizioni, anche su segnalazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), gli enti preposti si riservano la facoltà revocare l'Autorizzazione allo scarico.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

Firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.